



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal richiamato decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO** il D.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 gennaio 2024, n. 230, con cui è stato adottato il “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)2024-2026*”;
- VISTA** la Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- VISTA** le Raccomandazioni R (82) 18 e R (98) 6 del Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d'Europa in merito alle lingue moderne rispettivamente del 24 settembre 1982 e del 17 marzo 1998, volte all'istituzione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, così come elaborato nel documento tecnico *Common european framework of reference for languages: learning, teaching, assessment (CoE 2001)*;
- VISTA** la raccomandazione del Consiglio d'Europa 1539 (2001) dedicata all'anno europeo delle lingue, ed in particolare la raccomandazione al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri a incoraggiare le istituzioni competenti a utilizzare il Quadro comune europeo di riferimento elaborato dal Consiglio d'Europa per sviluppare le rispettive politiche linguistiche, in modo da garantire la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e migliorare il coordinamento internazionale;
- VISTA** la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea 14757/01 (EDUC 155) del 10 gennaio 2002 sulla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001;
- VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”, come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge 15 luglio 2009, n. 94, e in particolare l'articolo 9, comma 2-bis, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Segretariato Generale del Ministero dell'università e della ricerca 24 settembre 2020, n. 1533, di istituzione del tavolo tecnico volto al riordino della regolamentazione nazionale in merito alle certificazioni della lingua italiana come seconda lingua (L2), in linea con i principi e gli obiettivi delineati nell'ambito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonché il Decreto n. 1536 del 28.09.2020 di integrazione del suddetto Tavolo;
- CONSIDERATO** che il tavolo di cui sopra è stato incaricato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 24 settembre 2020, n. 1533, di elaborare proposte operative rispetto alle funzioni relative alle certificazioni della lingua italiana, sia ai criteri e al monitoraggio della loro qualità;
- PRESO ATTO** delle analisi svolte dal suddetto Tavolo alla fine dei lavori;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021 (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2022, n. 36*), di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, recante “*Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lett. i) della legge n. 94/2009*”, e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera a);
- VISTO** l'allegato A del decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021 nel quale sono elencati i seguenti soggetti riconosciuti quali *enti certificatori* della conoscenza della lingua italiana: Università degli studi di Roma Tre; Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena; Società Dante Alighieri; Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;
- VISTO** l'articolo 4, recante “*Modalità ulteriori per l'accertamento della lingua italiana*”, del decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021, che al comma 1 individua i casi in cui lo straniero non è tenuto allo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;
- CONSIDERATO** che l'articolo 4, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2021 prevede che: “*Al fine di garantire il principio dell'autonomia universitaria, anche per il rilascio di certificazioni di lingua italiana da parte di ulteriori istituzioni rispetto a quelle di cui al precedente periodo e per garantire il necessario controllo sulla qualità delle certificazioni stesse, il Ministro dell'università e della ricerca individuerà con proprio decreto le procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio del possesso dei requisiti di qualità degli enti certificatori stessi*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il Decreto direttoriale MUR prot. n. 60 del 07 marzo 2024 e il Decreto direttoriale n. 221 del 24 luglio 2024 con cui è stato costituito un Gruppo di lavoro, composto da esperti del settore, con il compito di individuare e definire le procedure di verifica e monitoraggio del possesso dei requisiti di qualità degli enti certificatori stessi, in ossequio a quanto previsto dall' articolo 4 comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Interno del 7.12.2021, tenendo conto delle risultanze del Tavolo tecnico di cui al Decreto del Segretario Generale n. 1533 e n.1536 del 2020;

PRESO ATTO degli esiti del lavoro svolto dal suddetto Gruppo di lavoro e, in particolare, i descrittori relativi ai requisiti di qualità degli enti certificatori;

VISTA la nota prot. 44860 del 27 maggio 2025, acquisita in pari data con prot. 5542, con cui il Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole sullo schema del presente decreto;

D E C R E T A

Articolo 1

Finalità

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto istituisce l'Elenco degli enti certificatori riconosciuti idonei al rilascio dei certificati di competenza della lingua italiana come lingua seconda (L2), per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021.
3. Il presente decreto individua, altresì, le procedure per l'accreditamento, la verifica e il monitoraggio dei requisiti di qualità che gli enti certificatori devono possedere ai fini dell'inserimento nell'Elenco, nonché i requisiti per il riconoscimento delle certificazioni.
4. L'Elenco, di cui al precedente comma 2, ha il fine di garantire la trasparenza e la qualità del sistema di certificazione della lingua italiana per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021 ed è consultabile online sul sito istituzionale del Ministero.

Articolo 2

Elenco degli enti certificatori della lingua italiana

1. L'Elenco, di cui all'articolo 1, comma 2, contiene i riferimenti degli enti che dimostrano il possesso dei requisiti stabiliti negli articoli 3 e 4 e che presentano la domanda di inclusione secondo le modalità indicate nel successivo articolo 6.
2. L'iscrizione nell'Elenco è condizione necessaria per il rilascio dei certificati di competenza della lingua italiana per le finalità di cui all'articolo 1.
3. L'Elenco è costituito a seguito dell'apertura di un'apposita procedura ministeriale ed è aggiornato con cadenza periodica.
4. L'inserimento nell'Elenco ha validità per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione. Allo scadere del triennio l'ente certificatore, salvo domanda di nuovo inserimento, è automaticamente eliminato dall'Elenco.

Articolo 3

Soggetti che possono fare domanda di iscrizione

1. Possono chiedere l'inclusione nell'Elenco gli enti pubblici e privati, con sede legale in Italia, che dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico. Lo statuto deve dimostrare una vocazione primaria alla didattica o alle attività rivolte all'educazione linguistica.
2. Qualsiasi modifica apportata alla natura giuridica e/o statutaria dell'ente e alla sua denominazione, deve essere trasmessa al Ministero che esercita i controlli previsti dalle normative vigenti.
3. Per essere inclusi nell'Elenco di cui all'articolo 2 è altresì necessario il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4.

Articolo 4

Requisiti per l'accreditamento degli enti certificatori

1. Gli enti indicati nell'articolo 3, ai fini dell'accreditamento e dell'inclusione nell'Elenco di cui all'articolo 1, devono dimostrare di possedere e conservare nel tempo i requisiti di qualità descritti nell'**allegata tabella A**, parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
2. La tabella A individua nove descrittori relativi ai requisiti di qualità che un ente deve perseguire e dimostrare di possedere per essere riconosciuto come ente certificatore ai fini di cui all'articolo 1. Per ciascun descrittore la tabella fornisce anche indicatori quali-quantitativi, utili a verificare i requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dell'ente, degli esperti valutatori, dei formatori esperti, della certificazione, nonché a garantire la qualità, l'efficacia e l'efficienza del processo di certificazione stesso.
3. Tutti i requisiti di qualità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda ed attestati con apposita documentazione. L'elenco della documentazione necessaria per attestare il possesso dei suddetti requisiti è oggetto dei singoli Avvisi.

Articolo 5

Requisiti per il riconoscimento delle certificazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, ai fini del riconoscimento delle certificazioni della lingua italiana come seconda lingua (L2) sono considerati requisiti fondamentali quelli di seguito indicati:
 - a. la conformità al QCER e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella "Scala Globale" e nella "Griglia di Autovalutazione";
 - b. l'attestazione del livello finale di competenza linguistico-comunicativa del candidato espresso solamente in base ai descrittori del QCER;
 - c. la valutazione ottenuta dei livelli di competenza raggiunti in ognuna delle abilità di comprensione (ascolto, lettura), di interazione/produzione orale e di produzione scritta;
 - d. la presentazione, da parte dell'Ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza raggiunti nelle varie prove e delle corrispondenti valutazioni assegnate, con quelli previsti dal QCER.

Articolo 6



Il Ministro dell'università e della ricerca

Modalità di presentazione e valutazione delle istanze

1. Ai fini del riconoscimento e dell'iscrizione nell'Elenco di cui all'art.1, il Ministero dell'università e della ricerca pubblica appositi Avvisi con cadenza periodica.
2. Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente attraverso l'applicazione online resa disponibile dal Ministero e secondo le modalità indicate nei singoli Avvisi.
3. Le istanze devono essere corredate dalla documentazione necessaria per attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e sono valutate da un'apposita Commissione di valutazione.

Articolo 7

Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle istanze pervenute, il Ministero nomina una Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti di qualità necessari per l'accREDITAMENTO e l'inclusione nell'Elenco.
2. La Commissione è composta da esperti nominati dal Ministero e può essere integrata da ulteriori esperti nel settore del language testing delle associazioni di categoria, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ALTE, EALTA, ILTA.

Articolo 8

Procedura di monitoraggio

1. Gli enti certificatori iscritti nell'Elenco sono soggetti a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO secondo le indicazioni fornite dal Ministero in apposite linee guida.
2. Per effettuare i controlli *in itinere*, ove ritenuto necessario, il Ministero nomina apposita Commissione, presieduta da un rappresentante di ANVUR, anche composta da esperti del settore.
3. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti, il Ministero informa l'ente certificatore, che può presentare eventuali controdeduzioni entro il termine massimo di 30 giorni dall'avvenuta notifica.
4. Nelle ipotesi di accertate irregolarità o perdita di requisiti, il Ministero può sospendere o revocare l'iscrizione dell'ente nell'Elenco.

Articolo 9

Disciplina transitoria

1. Gli effetti del presente decreto si applicano alle istanze relative agli enti di nuovo inserimento presentate a partire dalla pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Gli Enti certificatori riconosciuti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 7.12. 2021, allegato A, sono inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 1 per un periodo di un anno. Al termine di questo periodo, i suddetti enti sono sottoposti all'attività di monitoraggio di cui all'art. 8. All'esito delle attività di monitoraggio i suddetti enti sono confermati fino a completamento del triennio di validità dell'Elenco ove in possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Decreto. La mancanza di uno o più requisiti di cui ai predetti articoli comporta l'immediata esclusione dall'Elenco. Al termine del periodo di 3 anni di inserimento nell'Elenco, così come previsto all'art. 2, i suddetti enti sono tenuti a seguire l'ordinaria procedura di iscrizione di cui al presente Decreto.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede all'emanazione degli atti attuativi necessari all'applicazione del presente decreto.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini